

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. XII
N. 137

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

Risoluzione
sulla criminalità comune nei grandi centri urbani e sui legami
con la criminalità organizzata

Annunziata il 9 febbraio 1994

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le proposte di risoluzione presentate dagli onorevoli

a) De Piccoli sulla diffusione della criminalità e della microdelinquenza urbana negli Stati membri della Comunità (B3-0725/92)

b) Domingo Segarra sul dilagare della violenza negli Stati membri della Comunità (B3-0790/93),

c) Braun-Moser sull'istituzione in sede CE di un'Autorità inquirente con poteri di indagine in tutto il territorio comunitario (B3-0823/93),

visto il preambolo e gli articoli 8A, 220 e 235 del trattato CE,

visti gli articoli B, terzo trattino, F, paragrafo 2, e K.1 del trattato sull'Unione europea,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare gli articoli 3 e 8, e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, in particolare gli articoli 7 e 17,

viste le Dichiarazioni contenute nell'Atto finale del trattato sull'Unione europea, in particolare la dichiarazione sulla cooperazione di polizia e la dichiarazione

sulla cooperazione con le associazioni di solidarietà sociale,

vista la direttiva del Consiglio 91/308/CEE del 10 giugno 1991 (1),

vista la relazione della propria commissione d'inchiesta sulla diffusione della criminalità organizzata connessa al traffico di droga nella Comunità (doc. A3-358/91),

vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A3-0289/93),

A. constatando che la criminalità comune sta registrando un aumento quantitativo e qualitativo specialmente nelle grandi città della Comunità europea e che sempre più frequentemente vengono scoperti collegamenti tra questa criminalità e la criminalità organizzata ed è profondamente preoccupato per l'aumento della criminalità tra i bambini e gli adolescenti, i quali, soprattutto per la loro condizione di non punibilità, vengono utilizzati dalla criminalità organizzata come complici nel ciclo operativo criminale (nel contrabbando, nel trasporto di armi, nel traffico di droga, nei furti, ecc.),

B. considerando che anziani, bambini, donne, immigrati, senzatetto, omosessuali, persone di colore nonché di fede giudaica e islamica, diventano vittime della crescente criminalità e che gli organi di pubblica sicurezza non sono preparati a farvi fronte né sul piano legale o tecnico né su quello dell'organico,

C. consapevole del fatto che il mantenimento e il ripristino della sicurezza pubblica e privata non è compito esclusivo della polizia e della giustizia ma anche dei servizi di assistenza sociale e delle organizzazioni di quartiere e che la miglior prevenzione nei confronti della criminalità è costituita da una politica sociale, giovanile e scolastica valida e coerente nel tempo, nonché dalla ristrutturazione e dalla rivi-

talizzazione — da attuare mediante ammodernamenti e una migliore pianificazione urbanistica — dei grandi agglomerati urbani,

D. ritenendo che un'attenzione tutta particolare vada riservata ai progetti di prevenzione — cui i soggetti sopra citati dovranno cooperare attivamente — e allo scambio delle esperienze acquisite in materia all'interno della Comunità;

E. ritenendo che l'amministrazione della giustizia relativamente alla criminalità comune debba assumere un volto più umano e operare in maniera più efficiente e che per far ciò occorra utilizzare strumenti quali la *Alternative Dispute Resolution* (ADR) e le « quattro D » (decriminalizzazione, deistituzionalizzazione, deregolamentazione e decentramento),

F. reputando che la disoccupazione, la disintegrazione sociale, il consumo di droghe, il fallimento di una politica di integrazione, nonché il peggioramento dei servizi e della qualità della vita nella città suscitino sentimenti di frustrazione e disperazione soprattutto nelle categorie economicamente e socialmente più deboli e costituiscano un terreno propizio allo sviluppo di comportamenti criminali,

G. considerando che l'espansione urbana non ha tenuto conto frequentemente delle esigenze sociali, economiche e culturali della popolazione, ma ha favorito la creazione di isole di cemento e la formazione di ghetti, contribuendo in tal modo all'aumento della criminalità urbana,

H. convinto che la criminalità, soprattutto quella organizzata, nuoccia alle possibilità di sviluppo politico, economico e sociale della popolazione, ne minacci gli spazi di libertà e ostacoli e renda inefficace il funzionamento delle istituzioni democratiche,

I. lamentando la mancanza di statistiche sufficientemente differenziate sulle diverse forme di criminalità nonché l'evi-

(1) Cfr. G.U. L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

dente mancanza di ricerca e analisi scientifiche in questo settore, almeno in alcuni Stati membri,

J. ritenendo che la libertà di movimento e la sicurezza siano diritti di pari valore per la popolazione della Comunità e debbano perciò trovare pieno riconoscimento nella costruzione democratica dell'Europa,

1. ritiene che la prevenzione e la lotta contro la criminalità, conformemente al principio di sussidiarietà, debba svolgersi innanzitutto a livello locale (soprattutto nei grandi centri urbani), regionale e nazionale, ma che in alcuni settori, soprattutto in quello della criminalità organizzata, essa possa trovare un efficace sostegno nella cooperazione europea e in un opportuno scambio di esperienze;

2. ritiene che una politica comunitaria di prevenzione della criminalità debba poggiare, fra l'altro, sulle seguenti basi

a) conoscenza di dimensioni, forme e metodi della criminalità attuale e modalità di raccolta dei relativi dati,

b) conoscenza dei progetti di prevenzione e delle relative modalità di impostazione e valutazione;

c) formazione specifica delle forze di pubblica sicurezza e degli organi giudiziari in materia di cooperazione reciproca e con altre associazioni e organizzazioni in grado di fornire un apporto;

d) analisi esauriente dei fattori economici e sociali della criminalità comune e delle cause del fenomeno criminoso

e) informazione ed educazione complete e costanti della popolazione, che deve ricevere indicazioni obiettive;

3. ritiene che occorra presentare proposte in sede comunitaria per far sì che l'amministrazione della giustizia nei confronti della criminalità comune assuma un volto più umano.

4. chiede la realizzazione a livello comunitario di un programma, dotato di mezzi adeguati, per il sostegno delle strategie comunali di lotta alla criminalità, mirante a favorire, accanto alle politiche urbane di lotta alla criminalità, una politica di reinserimento sociale degli ex delinquenti e politiche di assistenza alle vittime, nonché a promuovere l'istituzione e il funzionamento di un forum europeo avente fra l'altro il compito di elaborare i criteri fondamentali per l'azione contro la criminalità e di fungere da osservatorio permanente dello sviluppo della criminalità nei grandi agglomerati urbani;

5. è convinto che la lotta alla criminalità organizzata possa contribuire ad arginare la criminalità comune tenuto conto degli intrecci fra esse esistenti;

6. richiama l'attenzione degli Stati membri sul fatto che la diversità delle loro norme giuridiche offre alle organizzazioni criminali, specialmente dopo l'apertura delle frontiere intracomunitarie, tutta una gamma di favorevoli opportunità d'azione, che i vantaggi del mercato interno comunitario vengono sfruttati dai criminali a fini fraudolenti e che pertanto è opportuno che gli Stati si impegnino a sopprimere progressivamente tali disparità;

7. chiede a tale riguardo alla Commissione di elaborare entro il marzo del 1994 una proposta che preveda l'armonizzazione delle norme del codice penale e di procedura penale per taluni tipi di reati qualificati come atti di criminalità comune ma che sono invece strettamente legati alla criminalità organizzata;

8. invita poi la Commissione a elaborare, entro il febbraio 1994, un rapporto che esamini in qual misura la cooperazione fra gli Stati membri a vari livelli — Convenzione di Schengen, Europol e altri — sia orientata in funzione della criminalità organizzata e valuti il grado di tutela della libertà personale dei cittadini della Comunità;

9. invita inoltre la Commissione a completare la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, prevedendo quanto prima misure ad hoc volte a impedire l'introduzione clandestina di denaro sporco nonché norme di diritto patrimoniale che stabiliscano l'immediata confisca dei proventi di attività illegali;

10. incarica la propria commissione competente di predisporre quanto prima una cooperazione di tipo continuativo con le commissioni competenti dei parlamenti

degli Stati membri in materia di lotta alla criminalità, specialmente organizzata;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.

ENRICO VINCI
Segretario generale

MARIE ANNE ISLER BEGUIN
Vicepresidente